

STATUTO

PREMESSE

Nel 1856 il Reverendo Cavaliere Teologo Avvocato Agnesi Paolo Luigi istituì nel Comune di Pontedassio un Asilo Infantile, divenuto Ente Morale con Regio Decreto 29 agosto 1856 da S.M. Vittorio Emanuele II.

Successivamente nel 1890, il Pio Benefattore Cavaliere Teologo Avvocato Agnesi Pier Luigi istituì nel medesimo Comune anche il Ricovero Teologo Agnesi, anch'esso divenuto Ente Morale con Regio Decreto 25 marzo 1909.

Infine, per onorare la memoria del marito Paolo Agnesi, la signora Paola Agnesi istituì sempre nel Comune di Pontedassio l'Ospedale Paolo Agnesi, divenuto Ente morale con Regio Decreto del 3 agosto 1928.

Dalla fusione, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 del 18 febbraio 1994, del Ricovero Teologo Agnesi e dell'Ospedale è sorta la Fondazione Opere Pie Agnesi – Casa di Riposo Agnesi.

Tutti gli Enti sopra citati, da un lato, rappresentano espressione dell'opera benefica dell'intera famiglia Agnesi, rivolta in particolare all'assistenza sociale a favore della comunità di Pontedassio e, dall'altro, costituiscono parte del patrimonio sociale, culturale e storico della stessa comunità.

Tanto più che con deliberazione della Giunta Regionale n. 844 del 23 marzo 1995 l'Asilo Infantile e la Casa di Riposo Teologo Agnesi-Paolo Agnesi sono state raggruppate sotto la denominazione "Opere Pie Agnesi: Asilo Infantile Teologo Agnesi Casa di riposo Teologo Agnesi – Paolo Agnesi", pur mantenendo intatta la personalità giuridica di ciascuna.

La Fondazione Opere Pie Agnesi – Asilo Infantile Teologo Agnesi ha acquisito la personalità giuridica con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1712 del 18 dicembre 2003, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 492, ai sensi del D.P.R. 361/2000; mentre la Fondazione Opere Pie Agnesi – Casa di Riposo Paolo Agnesi ha acquisito la personalità giuridica con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1711 del 18 dicembre 2003, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche n. 491.

Quest'ultima, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, con atto del 21.02.2020 nati il Notaio Amadeo n° rep. 156452 n° raccolta 47951 ha adeguato il proprio statuto con le modifiche necessarie per l'iscrizione al registro del terzo settore.

La Fondazione Opere Pie Agnesi costituisce la Fondazione risultante dalla fusione della Fondazione incorporata *Opere Pie Agnesi – Asilo Infantile Teologo Agnesi* e l'incorporanda *Opere Pie Agnesi – Casa Di Riposo Paolo Agnesi*.

ARTICOLO 1

(DENOMINAZIONE, SEDE E DISCIPLINA)

- 1.1 È costituito, ai sensi del D. Lgs 117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Fondazione "Opere Pie Agnesi" con sede legale in Via Torino n. 124, Pontedassio, Imperia.
- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 (FINALITÀ ED ATTIVITÀ)

- 2.1 la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- 2.2 la fondazione, ai sensi della lettera c) art. 5 D. Lgs 117/2017, offre interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale a tutela delle persone anziane, con particolare attenzione alla non autosufficienza, nonché a tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale;
- 2.3 la Fondazione, in particolare, gestisce strutture per anziani, sia residenziali che diurne e svolge attività domiciliari a favore degli stessi e presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica e, sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginale e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico presenti sul territorio di Pontedassio;
- 2.4 la Fondazione, inoltre, ai sensi della lettera d) art. 5 D.Lgs 117/2017 provvede sia alla cura dei bambini sin dalla più tenera età sia all'educazione e all'istruzione, anche in via mediata, dei ragazzi di ambo i sessi, nonché ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e ricreativa;
- 2.5 la fondazione promuove la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; può provvedere ad erogare borse di studio, organizzare mostre, ricerche ed attività sociali;
- 2.6 la Fondazione provvede altresì a mettere a disposizione alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 2.7 la Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può svolgere le seguenti ulteriori attività:
 - 2.7.1 cooperare con associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi, nonché sottoscrivere con le stesse convenzioni che ne regolamentano i rapporti;
 - 2.7.2 partecipare ad associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi, e, ove lo ritenga opportuno, partecipare alla costituzione dei soggetti anzidetti;
 - 2.7.3 promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolgere attività di formazione sulle tematiche della non autosufficienza;
 - 2.7.4 promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione;
 - 2.7.5 svolgere e/o coordinare progetti di formazione anche in partenariato, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
 - 2.7.6 svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

2.7.7 effettuare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2.7.8 svolgere attività di ricerca scientifica e di particolare interesse sociale.

2.9 La Fondazione garantisce il rispetto della dignità, dell'assistenza religiosa e della privacy.

ARTICOLO 3 (ATTIVITÀ DIVERSE)

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

A titolo di esempio, la Fondazione potrà amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria comunque posseduti.

ARTICOLO 4 (DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE)

4.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 117/2017.

4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi Sociali.

ARTICOLO 5 (PATRIMONIO)

5.1 Il patrimonio della Fondazione comprende tutti i beni mobili ed immobili già appartenenti alle Opere Pie Agnesi – Casa di Riposo Paolo Agnesi, risultanti dall'inventario del patrimonio immobiliare così come indicato nella perizia a firma del Geom. Fabrizio Astuti del 10 febbraio 2025, approvata dall'Organo di Amministrazione con propria deliberazione del 06 novembre 2025, nonché dagli immobili appartenenti alla Fondazione Opere Pie Agnesi – Asilo Infantile Teologo Agnesi quali risultanti dalla perizia a firma del Geom. Fabrizio Astuti del 10 febbraio 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione del 12 novembre 2025.

5.2 Il patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- Conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- Beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quella dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- Lasciti ed elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- Parte di rendite non utilizzare che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- Contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- Avanzi di amministrazione.

5.3 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- Redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- Le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs 117/2017);
- Rette corrisposte dagli utenti per i servizi resi ed i proventi derivanti da attività istituzionali;
- Gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- Le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- Contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- Entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017.

5.4 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, L'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ARTICOLO 6 (ORGANI SOCIALI)

- 6.1 Sono Organi della Fondazione: l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente Statuto.
- 6.2 Tutte le cariche statuarie sono svolte a titolo gratuito ad eccezione di quella dell'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione le cui Indennità non possono superare i limiti di cui all'art. 10 comma 6 lett. C del D. Lgs 460/1997.
- 6.3 L'Organo di Amministrazione ha la durata di cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ARTICOLO 7 (L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

7.1 La Fondazione è retta da un Organo di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente. Il Parroco della Parrocchia di Santa Margherita in Pontedassio è membro di diritto, un altro membro del Consiglio, seguendo il desiderio dei testatori, viene di quinquennio in quinquennio nominato dagli eredi e successori del Teologo Pier Luigi Agnesi, fondatore dell'Istituzione. Gli eredi della famiglia Agnesi dovranno provvedere a nominare il loro rappresentante nel Consiglio di amministrazione entro il terzo mese antecedente la naturale scadenza del mandato. Qualora non sia possibile attenersi alle indicazioni sopra riportate, in particolare a causa della mancata nomina da parte dei soggetti responsabili delle stesse a norma di Statuto, verrà segnalato, dall'Organo di Amministrazione uscente, quale rappresentante della famiglia Agnesi.-

Un membro è nominato dal Comune di Pontedassio; qualora l'Amministrazione Comunale non fornisca il nominativo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il membro mancante verrà nominato dall'Organo di Amministrazione uscente.

Un membro è nominato in rappresentanza degli ospiti della Fondazione, secondo quanto stabilito in apposito regolamento approvato dall'Organo di Amministrazione.

L'ultimo membro del Consiglio di amministrazione è designato dall'Organo di Amministrazione uscente scegliendolo tra le persone che nel tempo hanno contribuito fattivamente al mantenimento alla crescita della Fondazione, dando, con il loro apporto, lustro all'Ente.

- 7.2 La nomina dei Consiglieri di Amministrazione avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile ad essi devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 6 e 7 del D. Lgs 117/2017.
- 7.3 I Consiglieri di Amministrazione devono possedere comprovate doti etiche e morali, esperienza professionale o manageriale o imprenditoriale al fine di garantire una ottimizzazione nel raggiungimento degli scopi statuari.
- 7.4 L'Organo di Amministrazione governa l'Ente ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi.
- 7.5 Nel caso in cui un Amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri dell'Organo ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministrazione che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza: Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.
- 7.6 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 7.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata, PEC, email o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno otto giorni prima della data dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima a ciascun Consigliere. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 7.8 L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
- 7.9 La revoca degli Amministratori è disposta a maggioranza dall'Organo di amministrazione per gravi violazioni di legge o del presente Statuto. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
- 7.10 Le dimissioni degli Amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero organo di Amministrazione.
- 7.11 L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente.

7.12 L'Organo di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, all'organo di Amministrazione compete di deliberare e non può delegare sulle seguenti materie:

- a) La nomina ne proprio seno del presidente e del Vice Presidente;
- b) Lo statuto e le sue modificazioni;
- c) I regolamenti di organizzazione interna e delle attività della Fondazione;
- d) La dotazione del personale ed il regolamento organico;
- e) L'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, secondo le leggi in materia;
- f) La concessione di contributi in beneficenza;
- g) In materia di contributi, donazioni, oblazioni e di lasciti;
- h) Il Bilancio sociale;
- i) La determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi erogati;
- j) Il conferimento degli incarichi professionali
- k) In ordine ad ogni contratto, convenzione o accordo della Fondazione;
- l) In materia di liti attive e passive, transizioni e rinunce;
- m) La costituzione in giudizio della Fondazione;
- n) In materia di acquisti, di alienazioni e trasformazione di beni immobili;
- o) L'acquisizione di risorse finanziarie straordinarie attraverso la contrazione di mutui chirografari e/o ipotecari, fidi bancari;
- p) La decadenza dei Consiglieri
- q) La nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione del Direttore della Fondazione e la determinazione dei relativi compensi;
- r) È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente.

7.13 Per le delibere che riguardano la modifica dello Statuto, l'Organo delibera con il voto favorevole di almeno tre dei suoi cinque membri.

7.14 Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione e destinati dallo Statuto alla realizzazione dei fini istituzionali, deve essere tenuto l'inventario da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenenti la descrizione e la valutazione dei beni e la segnalazione di eventuali beni aventi valore storico, monumentale, artistico. Eventuali deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni, devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio di amministrazione, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

7.15 Le delibere che riguardano gli atti di dimissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali, non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di controllo competente per legge (Es. Regione Liguria, Runtz, ecc.).

7.16 L'Organo di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori nonché al Direttore, determinando i limiti delle deleghe, con esclusione delle attribuzioni indicate ai punti 7.12 e 7.13 del presente articolo, il tutto in conformità alle disposizioni di legge.

7.17 La rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente dell'Organo di Amministrazione, al Vice Presidente e agli Amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

ARTICOLO 8 (IL PRESIDENTE)

- 8.1 Il Presidente della Fondazione è anche Presidente dell'Organo di Amministrazione è eletto da quest'ultimo nella seduta d'insediamento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- 8.2 L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
- 8.3 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazioni (almeno die volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Vigila sull'attività della Fondazione sulla base delle direttive dell'Organo, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.
- 8.4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendo la delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva.
- 8.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Mancando ambedue, le funzioni vicarie saranno assunte dal membro più anziano di età.

ARTICOLO 9 (ORGANO DI CONTROLLO)

- 9.1 L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo che resta in carica per tre esercizi. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
- Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- 9.2 L'Organo di Controllo:
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'artt. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017;
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 9.3 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 10
(ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da una revisione legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 11
(DIRETTORE)

Il Direttore è assunto con contratto di lavoro dall'Organo di Amministrazione, che ne determina le deleghe ed il compenso. È responsabile del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dall'Organo di Amministrazione. Agisce in piena autonomia professionale con connessa ogni responsabilità attinenti al rispetto delle normative vigenti, all'efficienza e all'economicità della gestione.

ARTICOLO 12
(BILANCIO DI ESERCIZIO)

- 12.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 12.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
- 12.3 Il Bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si si riferisce il consuntivo. Quando particolari e comprovate esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, entro il maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- 12.4 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- 12.5 L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 13
(BILANCIO SOCIALE)

La Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari in relazione all'art. 14 D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 14
(LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI)

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15
(DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO)

In caso di estinzione o scioglimento come indicato all'art. 49 D. Lgs 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 16

(STATUTO)

16.1 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

16.2 L'Organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 17

(DISPOSIZIONI FINALI)

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Regione.

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione della Fondazione al RUNTS si applicheranno e produrranno effetti solo subordinatamente alla medesima iscrizione.

Gli Organi della Fondazione sono nominati secondo le previsioni del presente Statuto. Gli Organi in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi Organi. Gli Organi decaduti possono essere eventualmente rinominati in all'art. 6.3.

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti e le disposizioni di leggi vigenti in materia.